



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Triberti
Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Fabio Alesi
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purgè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Avv. Vittorio Versace

Avv. Patrizia Tovazzi – Of Counsel

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott. Comm. Pietro Aspesi
Dott.ssa Chiara Bergamaschi Cons.Lav.
Avv. Giovanna Camilli
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Tommaso Carena
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott.ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott.ssa Claudia Garretta Cons.Lav.
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Stefano Lunghi Cons.Lav.
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Carlo Primerano
Dott.ssa Antonella Rosati Cons.Lav.
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott. Comm. Gloria Torre
Avv. Elisabetta Torrisi
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Dott. Comm. Mariangela Trivisani
Avv. Stefano Versace
Dott. Comm. Yi Wu
Dott.ssa Xujie Zhou Cons.Lav.

Dott. Manlio Caruso
Dott.ssa Alessandra Cavagna
Dott. Alessandro Crippa
Dott. Fabio Gemelli
Dott. Alberto Mariani
Dott. Luca Pirola
Dott. Alessandro Pozzi
Dott.ssa Tzvetelina Spassov

Milano
20123 - Via Carducci, 32
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00
e-mail: studio@tricol.it

Milano – Area Legale
20123 – Via S. Vittore, 16
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it

Torino
10121 – Piazza Carlo Felice 18
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389
e-mail: segreteria@tricolto.it

Roma
00187 - Via Boncompagni 93 int.20
Tel. 06.97273788
Fax 06.97273584
e-mail: segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156

Milano, 13/10/2016

Oggetto: Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti e apporti effettuati dai soci o familiari nei confronti delle imprese

Gentili Signori,

Vi ricordiamo che il prossimo **31 ottobre 2016** scadrà per la generalità dei contribuenti il termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni concessi in godimento a soci o familiari e dei dati relativi a soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa per l'anno 2015. Con il provvedimento direttoriale del 16 aprile 2014, n. 54581, è stato stabilito che le suddette comunicazioni devono essere effettuate entro **il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione** dei redditi; le società con chiusura dell'esercizio in corso d'anno dovranno prestare attenzione a scadenzare diversamente le suddette comunicazioni, se dovute.

La comunicazione deve avvenire in conformità del modello pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate ed ivi denominato "Modello di comunicazione beni d'impresa".

I soggetti tenuti alla comunicazione utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni. Per la trasmissione dei dati è

possibile avvalersi degli intermediari abilitati in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 322 del 1998 con le consuete modalità.

COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI

1. Oggetto della comunicazione dei beni in godimento ai soci

La comunicazione all'Anagrafe tributaria riguarda i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore ***che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa***, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo nell'anno di riferimento della comunicazione.

Il modello di comunicazione è analogo a quello predisposto per la comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni, fermo restando l'autonomia dei due adempimenti. Pertanto qualora si ricada in entrambe le condizioni soggettive e oggettive, **occorrerà compilare due distinti modelli.**

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Nella comunicazione devono essere indicati anche i seguenti elementi:

Elementi da indicare nella comunicazione

tipologia di utilizzo del bene: se in uso esclusivo o no;

informazioni circa l'utilizzo del bene e sulla sua natura;

data della concessione (data di inizio e fine);

corrispettivo eventualmente versato;

valore di mercato del diritto di godimento del bene.

2. Soggetti obbligati ed esonerati dalla comunicazione

Elencheremo i soggetti obbligati ed esonerati dalla comunicazione nel seguente schema, distinguendo tra concedente ed utilizzatore:

Concedenti Obbligati	Utilizzatori obbligati
<ul style="list-style-type: none">➤ Società di persone➤ Società di capitali➤ Società cooperative➤ Stabili organizzazioni di società non residenti➤ Enti privati di tipo associativo (beni relativi all'attività commerciale)	<ul style="list-style-type: none">➤ Soci (anche non residenti) di società e di enti privati di tipo associativo➤ Familiari (anche non residenti) di soci➤ Soggetti (anche non residenti) che utilizzano privatamente beni della propria impresa➤ Familiari (anche non residenti) dell'imprenditore individuale
Concedenti esclusi	Utilizzatori esclusi
<ul style="list-style-type: none">➤ Professionisti➤ Associazioni professionali➤ Società semplici➤ Enti non commerciali non esercenti attività di impresa➤ Società agricole produttive di redditi fondiari	<ul style="list-style-type: none">➤ Soci Dipendenti (nel caso di fringe benefit)➤ Soci Amministratori➤ Enti Non Commerciali (utilizzo dei beni a fini istituzionali) -soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa

3. Esclusioni oggettive dalla comunicazione dei beni in godimento ai soci

Sono esclusi dalla comunicazione i seguenti beni:

Dettaglio dei beni ESCLUSI dalla comunicazione

i beni concessi in godimento agli amministratori;

i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi;

i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;

i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi);
i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore;
i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "altro" del Modello della comunicazione - *beni diversi da autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili* -, siano di valore **non superiore a tremila euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

COMUNICAZIONE RELATIVA AI FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. Oggetto della comunicazione relativa ai finanziamenti dei soci

La comunicazione riguarda i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, **pari o superiore a tremilaseicento euro**.

L'obbligo di comunicazione è riferito ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni effettuate nell'anno 2015.

A differenza della comunicazione del godimento dei beni ai soci/familiari, la comunicazione in esame non può essere inviata dal socio/familiare che ha effettuato il finanziamento o la capitalizzazione ma deve essere inviata dalla società o ditta individuale.

2. Soggetti obbligati ed esonerati dalla comunicazione

Di seguito elencheremo i soggetti obbligati ed esonerati dalla comunicazione, distinguendo per soggetto erogante e soggetto beneficiario:

Soggetto erogante	Soggetto beneficiario	Obbligo/Esonero
Socio persona fisica	Società di capitali	OBBLIGO
Familiare dell'imprenditore	Imprenditore individuale	OBBLIGO
Persona fisica associata	Associazione	OBBLIGO
Socio persona fisica	Società semplice	ESONERO
Imprese consorziate	Consorzio	ESONERO
Società	Società	ESONERO
Familiare del socio	Società	ESONERO
Socio	Altra società del gruppo	ESONERO
Familiare del socio	Altra società del gruppo	ESONERO

Inoltre è previsto l'esonero per i contribuenti che adottano il regime di **contabilità semplificata**. Tuttavia **L'obbligo sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all'attività**. Rientrano nell'esonero in parola le seguenti imprese che adottano uno dei seguenti regimi contabili **purché non dotate di un conto corrente dedicato**:

- imprese in regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011);
- imprese in regime contabile agevolato (art. 27, comma 3 e seguenti, del D.L. n. 98 del 2011);
- imprese aderenti al regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della legge n. 388 del 2000).

A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli “apporti” già conosciuti dall'Amministrazione finanziaria possono riguardare i finanziamenti effettuati dai soci persone fisiche con atto scritto o con scrittura privata autenticata, ovvero gli apporti di capitale o di patrimonio risultanti da verbali di assemblea straordinaria redatti davanti ad un notaio, che procede alla successiva registrazione dell'atto presso l'Ufficio competente.

3. Dati da indicare nella comunicazione dei finanziamenti dei soci

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

- a. **codice fiscale**, dati anagrafici e per i non residenti lo stato estero;
- b. **ammontare dei finanziamenti** e delle capitalizzazioni.

Invitiamo i Clienti a segnalare allo Studio l'intenzione di avvalersi del servizio di predisposizione e di invio telematico della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci nonché dei dati dei soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa entro Giovedì 20 Ottobre.

Cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti

Studio Triberti Colombo & Associati